

ACCERTAMENTO

---

***Il nuovo redditometro tra riforma dell'istituto e onere della prova***

di **Francesco Verderosa** - Commissione Processo Tributario, accertamento e Riscossione UNGDCEC, **Gennaro Altieri** - - Commissione Processo Tributario, accertamento e Riscossione UNGDCEC

Convegno di aggiornamento

**Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

Le numerose polemiche emerse in seguito alla pubblicazione del Decreto del 7.5.2024 hanno, da un lato, spinto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con specifico atto di indirizzo, a sospendere l'efficacia del **nuovo redditometro** e, dall'altro, incentivato il legislatore a pubblicare in G.U. il D.Lgs. 108/2024, che prevede anche un **intervento in materia di accertamento sintetico**, riformulando la norma dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#), ed inserendovi **tutte le ipotesi di prova contraria** alle quali può ricorrere il contribuente accertato.

In primis, è sempre utile ricordare in cosa consiste questa particolare tipologia di accertamento del reddito delle persone fisiche, così come integrata dalla novella legislativa. Infatti, il "nuovo redditometro" potrà trovare genesi:

- sulle **spese effettive di qualsiasi genere sostenute**, nell'assunto che quanto è speso nel periodo d'imposta è finanziato con redditi del medesimo periodo, ferma restando la possibilità per il contribuente di **provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi**, ivi compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, **legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**;
- sulle **spese figurative**, e cioè sul contenuto induttivo di **elementi indicativi di capacità contributiva**, individuato, con D.M. 7.5.2024.

La sostanziale differenza rispetto al "redditometro" *pre riforma* riguarda il presupposto per la sua attivazione: mentre prima lo **scostamento**, tra reddito dichiarato e reddito accertabile sinteticamente, doveva essere di **almeno un quinto**, oggi è testualmente previsto che, per poter l'Ufficio impositore fare accesso a questa particolare metodologia, fermo restando il summenzionato scostamento di un quinto, il reddito complessivo accertabile deve eccedere "**almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT**" (le cui spese rilevanti riguarderanno quelle **sostenute per alimenti e bevande, abbigliamento e calzature**,

trasporti, istruzione e cura della persona). Per far sì che possa scattare l'accertamento sintetico è necessario che siano **superate entrambe le soglie**, la prima da **individuarsi in forma proporzionale** rispetto al reddito del contribuente accertato e la seconda valida in termini di **valori generali**, con un **reddito presunto superiore a euro 69.473,30** (importo pari a 10 volte l'assegno sociale annuo che, per il 2024, risulta essere di euro 534,41 per 13 mensilità).

Non minore rilevanza ha, invece, la modifica in tema di **onere della prova riconosciuto al contribuente**. Infatti, secondo il nuovo comma 6, dell'articolo 38 (che ha modificato il precedente comma quarto), alla persona fisica è riconosciuta la possibilità di dimostrare che *"il finanziamento delle spese è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente medesimo"* (oltre sempre alla possibilità di poter confutare l'accertamento fiscale, provando che: il **finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi** da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, con **redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte**, o comunque **legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile**), oppure che *"le spese attribuite hanno un diverso ammontare"* o, infine, che *"la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti"*.

Ovviamente, nonostante la norma *de qua* abbia (finalmente) tipizzato le **possibilità di prova contraria a vantaggio del contribuente** (dove prima venivano viste solo come presunzioni), è pur sempre **necessario dotarsi di adeguata documentazione giustificativa** a sostegno della propria tesi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il contribuente dovrà conservare **eventuali documenti dimostrativi del prestito o di una donazione effettuata da terzo**, oppure fornire traccia dei risparmi accumulati nelle annualità precedenti, come avviene in caso di somme depositate presso un istituto bancario). Infatti, nonostante l'[articolo 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/1992](#), abbia posto l'onere della prova in carico all'Amministrazione finanziaria; tuttavia, fa salva *"la normativa tributaria sostanziale"* che, in tema di accertamento sintetico da redditometro, prevede **l'onus probandi in capo al contribuente**.

Il richiamato comma 6 sembra razionalizzare le tipiche prove contrarie già indicate dalla giurisprudenza, nonostante un andamento interpretativo incerto e spesso oscillante nelle applicazioni, sebbene negli ultimi mesi i giudici convengono a definire che: *"per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che **non può pertanto limitarsi a giudizi sommari**, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa"*. (Cassazione n. 238/2024).

Dunque, il "nuovo redditometro" ha tutta l'aria di essere uno **strumento innovativo** che, basato sulle spese previste dalla norma, consentirà all'Agenzia delle Entrate di scoprire i "grandi evasori", magari usufruendo della tanto decantata Intelligenza Artificiale, mettendo in **soffitta il vecchio ed obsoleto redditometro che risultava meno garantista per i contribuenti**.